



COMMISSIONE EUROPEA

Ufficio mobilità e relazioni internazionali

BANDO ERASMUS SMS 2025/26

ERASMUS+ Programme, Azione Chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento

Sommario

Art. 1 DESTINATARI DEL BANDO E SEDI UNIVERSITARIE	3
PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI	3
Art. 2. L'ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO E LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI	3
Art. 3 LO “STUDENTE ERASMUS” E I SUOI DIRITTI.....	4
Art. 3.1 COPERTURE ASSICURATIVE.....	4
Art. 4 DURATA DEL PERIODO DI SOGGIORNO ALL'ESTERO	5
Art. 4.1 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI MOBILITA'	5
Art. 5 TIPOLOGIE DI MOBILITA'	5
Art. 5.1 MOBILITA' FISICHE	5
Art. 5.2 MOBILITA' BLENDED	6
PARTE II – CONTRIBUTI FINANZIARI	7
Art. 6 LA BORSA ERASMUS	7
Art. 6.1 ISEE UNIVERSITARIO E ISPE 2025.....	7
Art. 7 COMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO	8
Art. 7.1 Regole di finanziamento per le mobilità di lunga durata	8
Art 7.2 Regole di finanziamento per le mobilità di breve durata verso qualsiasi Paese.....	9
Art. 8 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	9
Art. 9 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITA'	9
Art. 9.1 CONTRIBUTI DI VIAGGIO.....	11
Art. 10 NUMERO MINIMO DI CFU DA CONSEGUIRE DURANTE LA MOBILITA'	11

Art. 11 PREMIALITÀ (solo per mobilità fisiche e blended di lunga durata).....	12
Art. 12 PERDITA DELLO STATUS DI “STUDENTE ERASMUS” E REVOCA/INTERRUZIONE DELLA BORSA.....	12
Art. 13 RIMBORSO	13
PARTE III - PREPARAZIONE LINGUISTICA	13
Art. 14 TEST DI LINGUA E CORSI PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA, RIVOLTI AGLI STUDENTI ERASMUS IN USCITA, ORGANIZZATI DALL’UNISS.....	13
Art. 15 CORSI ONLINE (OLS) PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI STUDENTI ERASMUS OUTGOING, PROMOSSI DALL’UE	14
PARTE IV - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE	14
Art. 16 PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA.....	14
Art. 17 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	15
Art. 18 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
Art. 19 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE.....	16
Art. 19.1 CRITERI GENERALI	16
Art. 19.2 DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA ERASMUS.....	17
Art. 19.3 DESCRIZIONE INDICATORI	17
PARTE V - ISTRUZIONI PER I VINCITORI.....	19
Art. 20 STIPULA DELL’ACCORDO ISTITUTO/STUDENTE.....	19
Art. 21 RINUNCIA ALLA BORSA ERASMUS – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ..	19
Art. 22 PREPARAZIONE ALLA MOBILITA’	20
Art. 23 DURANTE LA MOBILITA’	21
Art. 24 ADEMPIMENTI DA ESPLETARE ALLA FINE DELLA MOBILITA’	21
Art. 24.1 RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE LA MOBILITA’ DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA	22
25 SCADENZE E ADEMPIMENTI.....	23
26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ACCESSO AGLI ATTI, PRESENTAZIONE ISTANZE	23
27 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.....	24

Art. 1 DESTINATARI DEL BANDO E SEDI UNIVERSITARIE

Il presente bando si rivolge agli studenti iscritti presso UNISS. Per i requisiti di ammissibilità vedere gli art.16 e 17.

L'elenco definitivo e aggiornato delle Università partner presso le quali è possibile svolgere una mobilità è consultabile dal candidato accedendo alla propria area riservata Self-Studenti, sezione Bando Erasmus (<https://uniss.esse3.cineca.it>). A titolo informativo l'elenco delle Università Partner sarà consultabile anche on-line al seguente link <https://www.uniss.it/internazionale/bandi>.

Il numero di mensilità attribuito a ciascun dipartimento che partecipa al presente bando è visionabile nel D.R. di ripartizione fondi Rep. 3590/2024, Prot. n. 122685 del 11/11/2024.

Al fine di garantire la soddisfazione del maggior numero possibile di candidature, le risorse non assegnate da uno o più dipartimenti, saranno utilizzate per finanziare le mobilità degli idonei degli altri dipartimenti.

La realizzazione delle mobilità di cui al presente bando e l'erogazione delle relative borse è subordinata all'effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da parte degli Enti erogatori.

Date le problematiche emerse in relazione al rinnovo e alla stipula degli accordi interistituzionali a causa del rinvio dell'attivazione della piattaforma EWP, le offerte potranno subire modifiche anche dopo la pubblicazione del bando, se le università partner comunicheranno di aver modificato i requisiti di ammissione o manifesteranno l'impossibilità di accogliere gli studenti selezionati in forza del presente bando. Pertanto, non essendo stato possibile procedere con la stipula degli accordi e con la definizione specifica delle singole clausole ad essi riconducibili, le offerte sono da considerarsi sotto condizione; è possibile che alcune condizioni siano modificate in fase di stipula e che non tutti gli studenti selezionati possano effettivamente realizzare lo scambio programmato o possano farlo con le condizioni attualmente presenti nelle offerte.

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 2. L'ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO E LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Il Programma Erasmus+ ai fini di studio permette agli studenti di UNISS di trascorrere un periodo di studi presso le Università estere con cui UNISS ha stipulato uno specifico accordo bilaterale.

Erasmus+ ai fini di studio permette di svolgere le seguenti attività all'estero:

- frequentare a tempo pieno i corsi e sostenere i relativi esami e/o preparare la tesi di laurea (sono escluse le attività di ricerca non riferibili in modo specifico al programma del corso di studi)
- svolgere una mobilità combinata di studio + tirocinio nell'ambito di una singola mobilità. E' pertanto possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio. Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa Università in cui lo studente realizzerà il periodo di studio e il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.

Art. 3 LO “STUDENTE ERASMUS” E I SUOI DIRITTI

Agli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus+ ai fini di studio è attribuito lo status di “studente Erasmus”. I diritti e i doveri connessi al possesso dello status Erasmus sono descritti nella “Carta dello studente Erasmus” (reperibile sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE al <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0> e riportati di seguito solo in sintesi:

- Gli studenti Erasmus sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti dell’Università straniera ospitante: sono ammessi a seguire i corsi universitari e a sostenere i relativi esami, a svolgere ricerche per la tesi, a frequentare biblioteche e laboratori, a seguire tirocini o stage (laddove esistano specifiche convenzioni stipulate dall’Ateneo ospitante), a usufruire degli stessi servizi offerti ai loro colleghi;
- Le tasse universitarie devono essere pagate presso UNISS secondo la tempistica e le modalità indicate all’art. 23 del presente Bando, mentre non deve essere corrisposta alcuna tassa all’Università straniera ospitante (salvo il pagamento di eventuali modesti contributi richiesti, ad esempio per i servizi assicurativi, per l'utilizzo di materiali di studio quali fotocopie e prodotti per laboratorio).
- Al termine della mobilità gli studenti assegnatari di borsa hanno diritto al pieno riconoscimento accademico degli esami sostenuti e delle attività svolte in conformità con quanto sottoscritto nel *Learning Agreement* e con i risultati e le valutazioni riportate nel *Transcript of Records*.
- Il Programma Erasmus prevede anche la mobilità di studenti non borsisti, che pur possedendo i requisiti richiesti agli studenti Erasmus e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, non percepiscono un contributo di mobilità. Tutte le clausole del Bando Erasmus di Ateneo, ad eccezione di quelle relative all’erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti “Erasmus non borsisti”.

Art. 3.1 COPERTURE ASSICURATIVE

Il **Partecipante** dovrà disporre di un’adeguata copertura assicurativa.

L’assicurazione sanitaria di base è fornita dall’assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell’Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). L’Istituto informa inoltre lo studente che la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. Il partecipante viene invitato ad informarsi sulle condizioni specifiche di assistenza sanitaria previste nel Paese ospitante, presso l’Azienda Sanitaria locale di riferimento. In particolare si raccomanda al partecipante di valutare l’opportunità di stipulare autonomamente una polizza assicurativa, che copra l’assistenza sanitaria e il ricovero per Covid-19 e un’assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti all’emergenza Covid19.

Gli studenti Erasmus+ in mobilità all’estero sono coperti dalle seguenti polizze assicurative sottoscritte dall’Università degli studi di Sassari:

1. Assicurazione di responsabilità civile: Assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile (RCT), esclusi i danni rientranti nella fattispecie della responsabilità professionale, mediante polizza stipulata dall’università con UNIPOLSAI N. 160747989/5, Prot. n. 65078 del 27/06/2023

2. Tutela assicurativa sugli infortuni connessa all'attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante, comprese eventuali spese per il rimpatrio sanitario o in caso di decesso: Polizza UNIPOLSAI n. 160747729/4, Prot. n.65078 del 27/06/2023

Per condizioni generali e particolari delle coperture assicurative stipulate dall'Università di Sassari vedere l'estratto del documento al link https://www.uniss.it/sites/default/files/comunicazione_polizze_proroga_giugno_2024_signed.pdf

Art. 4 DURATA DEL PERIODO DI SOGGIORNO ALL'ESTERO

Gli studenti iscritti a lauree triennali, magistrali, dottorati/master/specializzazione possono svolgere complessivamente 12 mesi di mobilità fisica (studio e/o tirocinio) per Corso di Studi, anche frazionato in più mobilità. Per gli studenti iscritti a lauree a ciclo unico il programma Erasmus+ prevede invece un periodo di mobilità fisica complessiva (studio e/o tirocinio) di 24 mesi, anche frazionato in più mobilità. Per mobilità da svolgere durante il II semestre è possibile attribuire un massimo di 6 mensilità. I periodi di mobilità virtuale svolti nell'ambito di una blended mobility non contribuiscono al raggiungimento del computo dei 12 o dei 24 mesi per ciclo di studi.

Sono previste mobilità di lunga durata e mobilità di breve durata. Sono incoraggiate prioritariamente le mobilità di lunga durata, mentre le short-term mobilities sono riservate principalmente a dottorandi e a studenti che per motivi lavorativi, familiari, di salute o accademici avrebbero difficoltà a svolgere mobilità di lunga durata, e sono finalizzate a facilitare l'accessibilità al programma e garantire ad un numero maggiore di studenti di poter vivere un'esperienza internazionale.

Art. 4.1 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI MOBILITA'

È consentito il prolungamento del periodo di mobilità fisica, ma l'intera permanenza all'estero, incluso il prolungamento, non può superare la durata complessiva di 12 mesi per ciclo di studi (24 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico), e dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 luglio 2026.

Gli studenti interessati a prolungare il proprio soggiorno all'estero dovranno compilare l'apposito modulo, sottoporlo alla firma sia della sede straniera ospitante, sia del dipartimento di appartenenza, inviando successivamente all'Ufficio Erasmus dell'UNISS la versione scansionata completa di tutte le firme, almeno un mese prima del termine della mobilità. Non sarà in ogni caso possibile autorizzare prolungamenti richiesti dopo la data di fine mobilità indicata nel contratto finanziario.

La copertura finanziaria della borsa per i mesi relativi al prolungamento non è garantita, ma verrà autorizzata compatibilmente con la disponibilità di fondi europei, ministeriali e regionali residui.

Non sono ammesse interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento. Il periodo di mobilità fisica non può essere esteso automaticamente ai mesi estivi di agosto e settembre. I prolungamenti relativi a questo periodo potranno essere concessi, per ciò che attiene al solo status di studente Erasmus, e solo in presenza della possibilità di sostenere esami o di svolgere attività formative nei suddetti mesi.

Art. 5 TIPOLOGIE DI MOBILITA'

Art. 5.1 MOBILITA' FISICHE

Le mobilità fisiche sono quelle svolte in presenza presso una sede universitaria estera. È possibile scegliere una delle seguenti tipologie:

a) LONG-TERM PHYSICAL MOBILITY: per gli studenti del I, II e III ciclo

Le mobilità fisiche di lunga durata (long-term physical mobility) vanno da un minimo obbligatorio di 2 mesi ad un massimo di 12 mesi (massimo sei mesi per le borse assegnate per il II semestre). La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo interistituzionale siglato con la sede per la quale lo studente risulta vincitore. Il periodo massimo di mensilità finanziate per singola mobilità è di 10 mesi. Tutte le mensilità ulteriori rispetto alla decima sono da considerarsi "senza borsa" e possono essere autorizzate ai fini dell'attribuzione dello status di studente Erasmus, mentre verranno finanziate unicamente nel caso di disponibilità di fondi residui.

b) SHORT-TERM PHYSICAL MOBILITY: solo per i dottorandi

Con il nuovo programma Erasmus+ 2021-27 sono introdotte le mobilità fisiche di breve durata, riservate esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di dottorato dell'ateneo. Tali tipologie di mobilità devono avere una **durata compresa tra i 5 e i 30 giorni**.

Art. 5.2 MOBILITA' BLENDED

Con l'avvio del nuovo programma Erasmus+ 2021-27, la Commissione Europea ha rafforzato la possibilità di affiancare alle mobilità svolte in presenza, le mobilità blended (miste), che abbinano la mobilità fisica con una componente virtuale obbligatoria. Gli studenti che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non hanno la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi, possono optare per una mobilità mista, nella quale si prevede di svolgere una parte della mobilità all'estero, in presenza, da completare con una componente virtuale obbligatoria, svolta a distanza. Tale misura è finalizzata a migliorare l'accessibilità al programma e garantire ad un numero maggiore di studenti di poter vivere un'esperienza internazionale. La componente virtuale può essere svolta prima o dopo la mobilità fisica. Non è prevista una durata minima per la componente virtuale della mobilità, mentre per la parte di mobilità fisica sono previste due tipologie di durata:

- a) SHORT-TERM BLENDED MOBILITY:** Una mobilità fisica compresa **tra i 5 e i 30 giorni**, cui lo studente abbinerà una parte di mobilità virtuale. Sempre ammissibile per i dottorandi e ammissibile per gli studenti del I e II ciclo solo nei casi in cui i candidati, per serie e comprovate ragioni di salute, personali, accademiche o professionali non possano recarsi all'estero per lunghi periodi;
- b) LONG-TERM BLENDED MOBILITY:** Una mobilità fisica compresa **tra i 2 e i 12 mesi**, cui lo studente abbinerà un periodo di mobilità virtuale. Sempre ammissibile per gli studenti del I, II e III ciclo.

Sarà cura dello studente contattare la sede prescelta, per verificare la disponibilità ad attivare una blended mobility (di breve o lunga durata), concordando altresì le modalità di svolgimento di tale mobilità (numero di mesi in presenza e in modalità virtuale, fase di svolgimento della mobilità virtuale, ecc.). Per la parte virtuale, che deve essere svolta nel Paese in cui ha sede l'Università di appartenenza dei partecipanti, non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario.

Gli studenti interessati allo svolgimento di una mobilità blended (di breve o lunga durata) dovranno spuntare le apposite caselle nel modulo di candidatura, indicando la motivazione per la quale intendono usufruirne. Gli studenti dovranno inoltre indicare più nel dettaglio le proprie motivazioni nel modulo Allegato 1, che allegheranno alla candidatura. Sarà la commissione di selezione a valutare ciascuna richiesta di blended mobility, e, in particolare, l'ammissibilità delle motivazioni, la produttività di tale scelta in relazione al percorso di studi, la disponibilità all'accoglienza da parte delle sedi partner individuate dal candidato. Agli studenti candidatisi per una blended mobility, la

commissione potrà proporre e assegnare una mobilità di diversa tipologia, nel caso in cui ad esempio la mobilità blended non sia realizzabile.

PARTE II – CONTRIBUTI FINANZIARI

Art. 6 LA BORSA ERASMUS

La borsa Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità, calcolato sulla base dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Università ospitante, che dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, o sulla base dei biglietti di viaggio nel caso in cui l'Istituto partner non potesse verificare la presenza fisica dello studente (ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto ospitante, per causa di forza maggiore, per tutta la durata della mobilità). L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Il finanziamento è altresì strettamente legato all'obbligo di svolgere con risultato soddisfacente le attività didattico-scientifiche previste dal Learning Agreement. In caso di inadempimento, lo studente può essere chiamato a restituire, in tutto o in parte, l'ammontare dei finanziamenti ricevuti (v. art. 11 e 12 del presente Bando).

Sono ammissibili al finanziamento solo le mobilità o i periodi di mobilità svolti in presenza nel paese ospitante, non sono ammissibili ai fini dell'erogazione della borsa di studio le attività didattiche svolte in modalità virtuale alle quali lo studente partecipa restando nel proprio paese. L'effettiva presenza presso il paese ospitante sarà confermata dall'Istituto ospitante tramite la documentazione usuale, quale transcript of records e certificato di frequenza.

La revoca della borsa potrà essere disposta anche nel caso di mancata o tardiva consegna della documentazione di cui all'art. 25 del presente bando.

Si fa presente che l'entità del finanziamento complessivo assegnato all'Università di Sassari sarà disponibile solo a seguito dell'emanazione dei decreti di assegnazione finanziaria da parte dei competenti Enti erogatori nazionali ed europei.

Art. 6.1 ISEE UNIVERSITARIO E ISPE 2025

Il candidato si impegna a richiedere, **a partire dal 01/01/2025** ed **entro il 28/02/2025**, personalmente o attraverso i soggetti accreditati (CAF, commercialisti, etc.), **l'ISPE e l'ISEE UNIVERSITARIO 2025 valido per il diritto allo studio universitario** (attenzione non si tratta di un ISEE ordinario). **La partecipazione al bando autorizza automaticamente** l'Ateneo a richiedere le informazioni relative all'ISPE e all'ISEE dei vincitori all'INPS.

In caso di mancata compilazione della dichiarazione ISEE UNIVERSITARIO e ISPE 2025 presso gli enti accreditati, lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima anche ai fini del calcolo delle anticipazioni relative alla borsa comunitaria, all'assegnazione della borsa ministeriale e non potrà percepire i fondi comunitari per gli studenti con minori opportunità.

Gli studenti internazionali sotto elencati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE UNIVERSITARIO dovranno richiedere e ottenere un ISEEU PARIFICATO da inviare all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, entro il 28/02/2025. Nello specifico tale previsione riguarda i seguenti candidati:

- studente straniero non residente in Italia
- studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero
- studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE

Art. 7 COMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

Art. 7.1 Regole di finanziamento per le mobilità di lunga durata

- Contributi UE: L'Erasmus+ ai fini di studio è un Programma finanziato dall'Unione Europea. La borsa comunitaria non è uniforme per tutti i Paesi, ma varia in base al costo della vita dei Paesi di destinazione.

Gli importi comunitari delle borse sono pertanto stabiliti come segue:

Fasce di finanziamento	Paesi	Importo
Gruppo 1 - Costo alto della vita	-Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, -Isole Faer Oer, Svizzera, Regno Unito (Regione 14) -Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano (Regione 13)	€ 350,00 mensili
Gruppo 2 – Costo medio della vita	Cipro, Cechia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	€ 300,00 mensili
Gruppo 3 – Costo basso della vita	Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria	€ 300,00 mensili
Partner Countries	Paesi non associati al Programma Regioni 1-12 (nel caso in cui i dipartimenti bandiscano sedi ubicate nei Partner Countries)	€ 700,00 mensili

Borse di studio per Partner Countries potranno essere attribuite in via residuale (max. 20% del budget complessivo)

- Contributi RAS e MIUR: Sia la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), sostengono lo svolgimento della mobilità studentesca internazionale nell'ambito del Programma Erasmus+ con l'assegnazione di fondi aggiuntivi, il cui ammontare è comunicato di norma successivamente alla pubblicazione del bando. UNISS, verificata la formale assegnazione dei finanziamenti della RAS e del MIUR, provvede nel più breve tempo possibile al pagamento di borse aggiuntive

agli studenti in mobilità, fino alla capienza dei fondi disponibili, a titolo di integrazione del contributo comunitario

Per le mobilità verso Paesi aderenti al programma (Gruppo 1,2,3) i contributi ministeriali da attribuire agli studenti vincitori delle selezioni Erasmus + SMS, , verranno quantificati sulla base della fascia ISEEU di appartenenza:

FASCIA ISEEU IMPORTO MENSILE INTEGRAZIONE MIUR

ISEEU ≤ 13.000 € 400,00

13.000 < ISEEU ≤ 21.000 € 350,00

21.000 < ISEEU ≤ 26.000 € 300,00

26.000 < ISEEU ≤ 30.000 € 250,00

30.000 < ISEEU ≤ 40.000 € 200,00

40.000 < ISEEU ≤ 50.000 € 150,00

ISEEU > 50.000 € 100,00

Per le mobilità verso i Paesi terzi non associati al Programma, esclusi quelle delle Regioni 13 e 14, l'integrazione della borsa di studio comunitaria con fondi RAS/MIUR agli studenti vincitori verrà erogata nella misura forfettaria di 100,00€ per mobilità.

I contributi comunitario e ministeriale saranno integrati in forza del finanziamento regionale cui alla L.R. 3/09 e del cofinanziamento di ateneo.

Art 7.2 Regole di finanziamento per le mobilità di breve durata verso qualsiasi Paese

Nell'ambito delle short-term mobility, le mobilità breve di durata compresa tra i 5 e i 30 giorni, non è previsto alcun finanziamento per i periodi di mobilità virtuale, mentre l'importo di base del sostegno individuale per i giorni di mobilità fisica è definito nel modo seguente:

Durata dell'attività fisica	Importo
Fino al 14° giorno di attività	79 EUR al giorno
Dal 15° al 30° giorno di attività	56 EUR al giorno

Art. 8 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti UE verranno erogati compatibilmente con la disponibilità del finanziamento dall'Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE. UNISS, al fine di agevolare la partecipazione degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, quantificherà le anticipazioni destinate agli studenti vincitori, in base all'ordine indicato nella graduatoria redatta dall'Area Didattica sulla base dei parametri ISEE per gli studi universitari.

Art. 9 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITÀ'

Il Programma Erasmus+ mira all'inclusione degli studenti con minori opportunità, facendo riferimento in particolare a tre categorie di candidati:

1. Studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate: il Programma prevede un contributo aggiuntivo rispetto all'importo comunitario di cui all'art. 7, comma 1. Tale contributo potrà essere assegnato, fino alla capienza dei fondi disponibili, agli studenti i cui ISEEU e ISPE 2025 siano di importo inferiore al massimale che verrà indicato con decreto ministeriale nei primi mesi dell'anno 2025. A solo titolo informativo si riportano i massimali del 2024:

Limite massimo ISEE: euro 27.726,79

Limite massimo ISPE: euro 60.275,66

Il candidato si impegna a richiedere, entro il 28/02/2025, l'ISPE e l'ISEE UNIVERSITARIO 2025 valido per il diritto allo studio universitario (che è distinto dall'ISEE ordinario e deve essere specificamente richiesto all'INPS).

2. Studenti con esigenze speciali (fisiche, mentali, sanitarie) certificate. Per accedere a questi contributi aggiuntivi il candidato dovrà spuntare l'apposita casella in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovrà fornire all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali un certificato medico attestante la condizione fisica e/o un certificato di disabilità. D'altro canto, per il finanziamento di eventuali spese non coperte dal contributo in esame, lo studente con esigenze speciali potrà partecipare alla call ad hoc emanata annualmente dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia con specifica circolare per l'attribuzione di fondi aggiuntivi.
3. Studenti che rientrino in una delle seguenti categorie, purché dispongano di un ISEEU ed un ISPE pari o inferiore ai massimali stabiliti dal ministero per il 2025:
 - Rifugiato
 - Migrante
 - Studente con figli minori
 - Orfano di uno o entrambi i genitori
 - Studente lavoratore
 - Atleta professionista
 - Figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Gli studenti che si trovino in una delle situazioni citate al punto 2 o 3 dovranno barrare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità, in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno, inoltre, fornire all'Ufficio Mobilità e relazioni Internazionali apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla normativa in vigore, o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Qualora le informazioni non siano reperibili presso altre PA, lo studente dovrà fornire la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata in fase di candidatura.

I contributi aggiuntivi per studenti con minori opportunità sono così strutturati:

Contributo aggiuntivo rispetto all'importo comunitario di cui all'art. 7	
Mobilità di breve durata	Mobilità di lunga durata
Fino al 14° giorno € 100,00	€ 250,00 mensili
Dal 15° al 30° giorno € 150,00	

Gli studenti appartenenti a più categorie sopra citate potranno avvalersi dei contributi per studenti con minori opportunità, in relazione ad una sola delle categorie sopra elencate.

Art. 9.1 CONTRIBUTI DI VIAGGIO

È prevista l'erogazione di un contributo di viaggio esclusivamente per le seguenti tipologie di mobilità:

- mobilità in un Paese terzo non associato al programma delle Regioni 1-12 (per un elenco dei paesi terzi non associati al programma vedere link <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/part-a/eligible-countries>);

- studenti in mobilità fisica di breve durata verso qualsiasi Paese

Il contributo per il viaggio, che comprende la tratta A/R, viene calcolato sulla base delle fasce chilometriche, stabilite dalla CE, come di seguito riportato:

Fasce Chilometriche	Viaggio Standard – Importo	Viaggio Green – Importo	Finanziamento giorni di viaggio
Tra 10 e 99 KM	28 Euro per partecipante	56 Euro per partecipante	max. 6 giorni di supporto individuale finanziabili per il viaggio
Tra 100 e 499 KM	211 Euro per partecipante	285 Euro per partecipante	
Tra 500 e 1999 KM	309 Euro per partecipante	417 Euro per partecipante	
Tra 2000 e 2999 KM	395 Euro per partecipante	535 Euro per partecipante	
Tra 3000 e 3999 KM	580 Euro per partecipante	785 Euro per partecipante	
Tra 4000 e 7999 KM	1188 Euro per partecipante	1188 Euro per partecipante	
8000 KM o più	1735 Euro per partecipante	1735 Euro per partecipante	

I giorni di viaggio non devono far parte del periodo indicato nel Certificato di arrivo/presenza rilasciato dall'Istituto ospitante.

Per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo in cui è situata l'università di provenienza e quello di destinazione, mentre l'“importo” copre il contributo del viaggio sia verso che dal luogo di destinazione. Le distanze sono calcolate tramite lo strumento della CE, distance calculator: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>.

Per “viaggio green” si intende un viaggio effettuato per la maggior parte con mezzi di trasporto “green”, a basso impatto ambientale (es: treno, autobus, car pooling). I viaggi green dovranno essere opportunamente giustificati tramite la presentazione delle ricevute di spesa.

Art. 10 NUMERO MINIMO DI CFU DA CONSEGUIRE DURANTE LA MOBILITA'

La mobilità Erasmus per studio è una tipologia di mobilità per crediti, l'erogazione della borsa Erasmus è pertanto legata all'obbligo di svolgere con risultato soddisfacente le attività didattico-scientifiche previste dal Learning Agreement. In particolare gli studenti sono tenuti al raggiungimento

del numero minimo di crediti, che è di 24 CFU su base annua (come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 10/12/2019) o di 3 cfu in caso di short-term blended mobility.

Il Dipartimento segnalerà all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali casi degli studenti che, al termine della mobilità, abbiano conseguito meno di 24 CFU su base annua (come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 10/12/2019) o di 3 cfu in caso di short-term blended mobility.

Il numero di crediti da conseguire in relazione al periodo virtuale delle mobilità blended dovrà essere preventivamente concordato con il Dipartimento di afferenza dello studente e indicato nel learning agreement.

Art. 11 PREMIALITÀ (solo per mobilità fisiche e blended di lunga durata)

È prevista l'erogazione di sovvenzioni aggiuntive agli studenti che avranno conseguito i migliori risultati di profitto durante la loro esperienza all'estero. Al termine della mobilità il Dipartimento stilerà la classifica dei meritevoli tenendo conto, in primo luogo, del numero degli ECTS/CFU conseguiti su base mensile presso la sede ospitante, ed eventualmente di altri criteri comparativi previamente stabiliti dal Dipartimento, che dovrà renderli noti e comunicarli, con sistemi adeguati e tempestivamente, agli studenti impegnati nella mobilità.

Gli studenti in mobilità nell'a.a. 2025/26 dovranno consegnare all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali, entro e non oltre il 10 ottobre 2026, il *Transcript Of Records* rilasciato dall'università ospitante, riportante anche la certificazione degli esami eventualmente sostenuti, ma non superati.

Non saranno assegnati premi agli studenti che avranno conseguito meno di 24 crediti formativi universitari su base annua.

Art. 12 PERDITA DELLO STATUS DI "STUDENTE ERASMUS" E REVOCA/INTERRUZIONE DELLA BORSA

Il beneficiario di una borsa/status di mobilità a fini di studio perderà lo status di studente Erasmus e il diritto a continuare a percepire la borsa, qualora consegua il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e cessi di essere iscritto ad UNISS. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente al conseguimento del titolo, purché tale periodo non sia inferiore al periodo minimo prevista per ciascuna mobilità.

La borsa di studio, inoltre, potrà essere revocata, parzialmente o per intero, dall'Università per gravi motivi o per inadempienze dello studente. La mancata adesione dello studente alle clausole previste nell'accordo Istituto/Studente e il mancato perfezionamento delle intese tra lo studente e il referente didattico del corso di studi o del corso di laurea di appartenenza, - con particolare riferimento a quelle concernenti il programma degli esami e delle attività formative - sono cause di revoca immediata della borsa.

Poiché l'erogazione della borsa Erasmus è legata all'obbligo di svolgere con risultato soddisfacente le attività didattico-scientifiche previste dal Learning Agreement, il Dipartimento segnalerà all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali i casi degli studenti che, al termine della mobilità, abbiano conseguito meno di 24 CFU su base annua (come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 10/12/2019) o di 3 cfu in caso di short-term mobility. La Commissione Erasmus di Dipartimento, sentito lo studente e ponderate le cause, tenuto conto anche di quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art. 13, valuterà se i risultati formalmente insufficienti siano giustificabili. Al termine dell'istruttoria la Commissione Erasmus di Dipartimento dovrà trasmettere all'Ufficio

predetto una nota contenente la valutazione dei casi segnalati, con l'indicazione della eventuale revoca parziale o complessiva della borsa di studio.

Art. 13 RIMBORSO

Il beneficiario della borsa sarà tenuto a restituire, parzialmente o integralmente, le somme percepite, in base alle determinazioni dell'UNISS

- in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo Istituto-Studente;
- in caso di risoluzione dell'Accordo citato
- in caso di rinuncia o interruzione della mobilità, o di mancato svolgimento del periodo di mobilità in presenza
- nel caso in cui l'importo percepito sia relativo ad un periodo di studio all'estero superiore a quello effettivamente certificato dall'Università ospitante.
- In caso di mancata compilazione del Participant Report finale inviato dall'Unione Europea.

PARTE III - PREPARAZIONE LINGUISTICA

Art. 14 TEST DI LINGUA E CORSI PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA, RIVOLTI AGLI STUDENTI ERASMUS IN USCITA, ORGANIZZATI DALL'UNISS

In vista delle procedure di selezione dei candidati svolte dal dipartimento, tutti i candidati dovranno essere valutabili sotto il profilo linguistico, pena l'automatica esclusione dal presente bando, adempiendo ad una delle seguenti 3 condizioni:

- 1) il candidato è in possesso di una o più certificazioni linguistiche internazionali conseguite negli ultimi 24 mesi e presenti nell'elenco delle Certificazioni linguistiche riconosciute (vedi l'elenco approvato dal Consiglio Direttivo del CLA al link <https://www.uniss.it/it/ateneo/strutture/centri/centro-linguistico-di-ateneo-cla/certificazioni-internazionali-0>). Tali certificazioni dovranno essere allegate alla candidatura in formato digitale, in copia dichiarata conforme all'originale, autenticata dallo stesso interessato: il candidato dovrà quindi allegare un unico documento pdf formato dalla copia della certificazione internazionale, cui aggiungerà l'allegato 2 debitamente compilato e firmato (Dichiarazione di conformità all'originale) e copia del proprio documento di riconoscimento, entro il termine di scadenza del bando. Non verranno prese in considerazione le certificazioni presentate in seguito alla scadenza del bando;
- 2) il candidato ha partecipato a sessioni dei test di lingua organizzati dal CLA nell'ambito dei bandi Erasmus/Ulisse o a conclusione di un corso di lingua del CLA negli ultimi 24 mesi e in fase di candidatura dichiara di aver svolto il test specificando la lingua, il livello raggiunto e la data di svolgimento (saranno considerati validi ai fini delle selezioni i test svolti da meno di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); si invitano comunque gli studenti a sottoporsi ad un ulteriore test del CLA laddove si renda necessario testare una lingua differente da quelle testate nelle sessioni precedenti.
- 3) Gli studenti che non fossero in possesso di una delle certificazioni linguistiche elencate al punto 1) e 2) del presente articolo avranno modo di sottoporsi ad una prova di valutazione delle competenze linguistiche (per ciascuna delle lingue dei Paesi di destinazione o della lingua veicolare nella quale vengono impartite le lezioni presso gli atenei partner) presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) in una delle date pubblicizzate dal CLA. L'ultima data

utile che potrà essere presa in considerazione per la partecipazione al presente bando è il test che si terrà i giorni **30 e 31 gennaio 2025**. Le date utili per registrarsi al test verranno indicate nello scadenziario pubblicato nella pagina web ufficiale del bando.

Su richiesta, da presentare ai fini di una valutazione all'ufficio mobilità e relazioni internazionali prima della chiusura del presente bando, potrà essere prevista una sessione di test linguistici in modalità didattica a distanza per:

- I candidati afferenti alle sedi distaccate di Alghero, Olbia e Nuoro
- I candidati impossibilitati a partecipare ai test in presenza perché all'estero per lo svolgimento di un'altra mobilità durante le date previste per i test, o per via di altri giustificati motivi

Per le modalità di partecipazione e i dettagli tecnici si prega di fare riferimento alle linee guida (sia per test in presenza, sia per test a distanza) pubblicate al link <https://www.uniss.it/it/ateneo/strutture/centro-linguistico-di-ateneo-cla/test-di-verifica-del-livello-linguistico>

Solamente gli studenti selezionati in occasione del bando generale verranno invitati a partecipare ai corsi gratuiti di lingua erogati dallo stesso CLA nel periodo aprile-giugno per gli studenti in partenza sia nel I° sia nel II° semestre, sulla base delle indicazioni date dai dipartimenti in fase di attribuzione delle sedi agli studenti vincitori di borsa di studio. I corsi non potranno essere erogati per gli studenti selezionati in occasione del bando II semestre.

Art. 15 CORSI ONLINE (OLS) PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI STUDENTI ERASMUS OUTGOING, PROMOSSI DALL'UE

Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, lo studente selezionato ha la possibilità di usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione europea: Online Linguistic Support.

L'OLS fornisce una vasta gamma di attività formative finalizzate all'apprendimento di una nuova lingua. Lo studente potrà accedervi registrandosi autonomamente al link: <https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language>

PARTE IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA

Prima di presentare la propria candidatura per la borsa Erasmus lo studente è tenuto a:

- leggere attentamente il presente Bando e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite;
- accertarsi di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissibilità (artt. 16-17 del presente Bando);
- prendere visione dell'elenco delle sedi delle Università convenzionate con il Dipartimento di appartenenza per le Aree Disciplinari relative al proprio corso di studio;
- valutare se possiede le competenze linguistiche specificamente richieste per le sedi di suo interesse e impegnarsi a curare la preparazione linguistica;

- contattare i docenti referenti per le singole sedi a cui è interessato, il delegato e il responsabile amministrativo Erasmus del dipartimento per acquisire le informazioni necessarie in merito agli aspetti didattici, logistici e organizzativi delle sedi di destinazione;
- consultare i siti web delle Università straniere presso le quali prevede di poter svolgere la mobilità per reperire tutte le informazioni utili all'organizzazione del proprio periodo di studio all'estero;
- predisporre un'ipotesi del programma di studi che intenderebbe svolgere presso le sedi universitarie a cui è interessato, individuando, in particolare, i corsi che vorrebbe frequentare e gli esami che intenderebbe sostenere presso la sede ospitante, tenendo conto dell'offerta formativa dell'Università di destinazione e della possibilità di ottenere il riconoscimento delle attività svolte all'estero nel proprio percorso di studi, compatibilmente con il piano di studi previsto dal corso di studi di afferenza.

Art. 17 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono concorrere all'assegnazione della borsa Erasmus gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti, sia al momento della presentazione della candidatura, sia durante l'intero periodo di svolgimento della mobilità:

- essere iscritti all'UNISS nell'anno accademico in corso, ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico o Corso di laurea del Vecchio ordinamento, scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato di Ricerca o Master di uno dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- Gli studenti devono provvedere al pagamento delle tasse universitarie presso UNISS, nelle scadenze prefissate dalle segreterie studenti: il perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. in corso tramite il pagamento delle tasse è infatti condizione per poter espletare qualsiasi atto di carriera e poter accedere alla procedura di selezione tramite SelfStudenti, e per poter percepire le anticipazioni e le rate della borsa di studio. La morosità nel pagamento delle tasse universitarie o qualsiasi pendenza di natura finanziaria nei confronti dell'amministrazione costituiscono motivo di esclusione dal presente bando;
- Gli studenti in mobilità a fini di studio dovranno iniziare e concludere il periodo di mobilità all'estero nella condizione di studenti regolarmente iscritti all'UNISS, pena la perdita dello status di studente Erasmus e del diritto a percepire la borsa. I candidati vincitori di borsa Erasmus che successivamente non dovessero perfezionare l'iscrizione all'a.a. 2025/26 perché intendono laurearsi nella sessione straordinaria di marzo/aprile 2026, perderanno perciò un requisito di ammissibilità fondamentale e decadranno automaticamente dallo status di studenti Erasmus, con il conseguente obbligo di restituzione della borsa percepita.
- non usufruire, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+ e di altro finanziamento dell'Unione europea.
- Non aver richiesto lo status di studente 'a tempo parziale' per l'anno accademico nel quale intende usufruire della mobilità internazionale
- avere a disposizione, per la mobilità che si desidera svolgere, il numero di mensilità o giorni necessario, rispetto al numero di mensilità complessivo previsto per ciclo di studi (vedi art. 5 del presente Bando).

- La sede di mobilità assegnata al candidato deve essere situata in un Paese diverso da quello del quale il candidato ha la cittadinanza, o presso il quale ha la residenza o il domicilio. Gli studenti cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea sono tenuti a raccogliere con sufficiente anticipo le informazioni sulle formalità da espletare per poter soggiornare nel Paese di destinazione.
- Gli studenti lavoratori, beneficiari della mobilità, dovranno inoltre allegare alla candidatura il nulla-osta per lo svolgimento della mobilità rilasciato dal datore di lavoro. Tale nulla osta dovrà essere completato con l'indicazione del periodo in cui il dipendente è autorizzato a sospendere l'attività lavorativa, non appena sarà stato definito il periodo di svolgimento della mobilità.

Art. 18 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione verrà presentata dal candidato utilizzando l'apposita procedura disponibile accedendo alla propria area riservata Self-Studenti Uniss al seguente indirizzo: (<https://uniss.esse3.cineca.it>).

Per maggiori indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura sul Self-Studenti fare riferimento alla "Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS dal self studenti uniss" pubblicata al link <https://www.uniss.it/internazionale/bandi>.

Per difficoltà tecniche in fase di candidatura rivolgersi al referente amministrativo del proprio dipartimento di appartenenza (vedi allegato "Contatti").

Non sarà necessario consegnare copia della candidatura né alcuna documentazione cartacea agli uffici; si consiglia tuttavia di salvare la mail di conferma dell'avvenuta candidatura che il sistema invierà in automatico a ciascun candidato al termine della procedura.

Art. 19 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Commissione che effettua le selezioni, in presenza di previa valutazione positiva sull'ammissibilità delle candidature, stila la graduatoria in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

La Commissione potrà procedere alla valutazione delle candidature anche avvalendosi dell'audizione dei candidati, che saranno convocati presso il dipartimento di appartenenza. Nella convocazione verranno indicati data, ora e luogo del colloquio.

Art. 19.1 CRITERI GENERALI

La priorità nell'assegnazione delle borse verrà assegnata nell'ordine:

- agli studenti che si candidano per svolgere una mobilità prima del conseguimento del titolo
- agli studenti regolari, cioè iscritti ai corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico dell'ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. La regolarità sarà valutata in relazione all'anno accademico di svolgimento delle mobilità; Il criterio della regolarità non si applica agli studenti che svolgeranno una mobilità post-titolo.

I punteggi relativi al profitto accademico (punteggio A) sono calcolati tenendo in considerazione solamente gli esami superati e quelli riconosciuti in carriera per mobilità, per competenze linguistiche e per passaggio di corso. Non verranno invece presi in considerazione gli esami riconosciuti da carriere pregresse chiuse. Il superamento di un esame con la lode, non dà luogo all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto agli esami superati con il 30.

I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono estrapolati alla data di scadenza del bando,

indipendentemente dalla data in cui lo studente si candida. Verranno quindi presi in considerazione anche gli esami sostenuti in data successiva alla candidatura dello studente, purché registrati prima della scadenza del bando.

Gli studenti iscritti a corsi del 2° e 3° ciclo che hanno conseguito un titolo di studio triennale o magistrale in un altro ateneo italiano o all'estero devono accertarsi di aver comunicato alle segreterie studenti il voto di laurea ed eventualmente il sistema di votazione in vigore presso il Paese o l'università di provenienza (voto minimo e massimo attribuibili). In caso contrario, la Commissione attribuirà un punteggio pari a 0 per tale criterio.

Art. 19.2 DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA ERASMUS

A seguito della valutazione di ammissibilità delle candidature e dei criteri generali enunciati all'articolo 19.1, la Commissione stila una graduatoria di merito basata sulla somma dei seguenti punteggi:

Punteggio A: Profitto accademico

Punteggio B: Punteggio commissione di selezione

Punteggio C: Punteggio priorità

L'attribuzione di punteggio agli indicatori A e B si differenzia sulla base del ciclo di studi in cui è iscritto il candidato. Il punteggio massimo conseguibile sulla base degli indicatori A e B tuttavia è pari a 100 punti per tutti i cicli di studio.

In aggiunta al punteggio A e B, saranno attribuiti in graduatoria punteggi aggiuntivi relative alle priorità enunciate all'articolo precedente (punteggio C).

	Indicatori	1° e 2° ciclo	3° ciclo
Punteggio A <i>Profitto accademico</i>	A1) Indicatore profitto accademico	30 punti	30 punti
	A2) CFU acquisiti	25 punti	0 punti
Punteggio B <i>Punteggio commissione</i>	B1) Competenze linguistiche	20 punti	20 punti
	Pertinenza e qualità del piano di studio/tirocinio	20 punti	30 punti
	Lettera motivazionale/ colloquio con il candidato	5 punti	20 punti
Punteggio Massimo indicatori		100 punti	100 punti

Punteggio C <i>Priorità</i>	Priorità regolarità agli studi	110 punti	n.a.
	Priorità per mobilità pre-titolo	220 punti	220 punti
Punteggio massimo priorità		330 punti	220 punti

Il punteggio massimo complessivo conseguibile in graduatoria da ciascun candidato sarà di **430** punti per gli studenti del 1° e 2° ciclo, e di **320** punti per gli studenti del 3° ciclo.

Art. 19.3 DESCRIZIONE INDICATORI

A1) Indicatore profitto accademico

- 1° ciclo: si calcola la media ponderata per i CFU acquisiti dei voti degli esami superati e regolarmente registrati entro la data di scadenza del bando.
- 2° ciclo: Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale l'indicatore è

dato al 50% dalla media ponderata del voto di laurea (ridefinito in trentesimi), ed al 50% dal voto medio degli esami acquisiti nella laurea magistrale.

- 3° ciclo: Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione di ateneo, l'indicatore si ottiene normalizzando il voto di laurea al punteggio massimo di 30 punti.

A2) Indicatore CFU acquisiti

Numero di CFU acquisiti dallo studente, normalizzati come segue: 60 CFU per anno di iscrizione, con la detrazione di 30 CFU in relazione all'anno accademico in corso di svolgimento.

Es:

- ad un candidato iscritto al 2° anno di un corso di laurea triennale, verranno attribuiti 90 CFU (120 CFU – 30 CFU anno in corso)

- ad un candidato iscritto al 3° anno di un corso di laurea triennale, verranno attribuiti 150 CFU (180 CFU – 30 CFU anno in corso)

Indicatore non applicabile agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione.

B1) Indicatore Competenze Linguistiche relative al paese o alla lingua veicolare in cui si svolgerà la mobilità

L'indicatore viene valutato in riferimento alla prima sede indicata dallo studente in fase di candidatura e si calcola sulla base della tabella 1 riportata di seguito.

Tab. 1 Indicatore Competenza Linguistica	
Lingua Paese Ospitante o Lingua Veicolare	
A1	2 punti
A2	5 punti
B1	14 punti
B2	18 punti
C1	19 punti
C2	20 punti

B2) Indicatore Pertinenza e qualità del piano di studio proposto dallo studente con l'offerta formativa delle sedi prescelte e altri criteri di merito

L'indicatore viene valutato in riferimento alla prima sede indicata dallo studente in fase di candidatura. La Commissione di selezione valuterà la qualità e la congruenza dell'attività Erasmus proposta con la carriera universitaria del candidato, con l'offerta didattica della sede ospitante e con la durata della permanenza presso la medesima sede.

B3) Valutazione della “lettera motivazionale” e/o del colloquio del candidato.

Le motivazioni del candidato verranno valutate dalla Commissione di selezione tramite la lettera motivazionale compilata dal candidato direttamente nell'apposita sezione della candidatura online. Il colloquio ha carattere di obbligatorietà per gli studenti afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. In ogni caso, i dipartimenti che, in aggiunta alla lettera motivazionale, prevedranno un colloquio con i candidati, attribuiranno un punteggio complessivo all'indicatore B3, che tenga conto sia della lettera motivazionale, sia degli esiti dell'eventuale colloquio.

Art. 19.4 GRADUATORIA DI MERITO E RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO

In base ai punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato, espressi in centesimi, e tenuto conto delle priorità sopra indicate, la Commissione stilerà la graduatoria di merito, e procederà ad assegnare

le sedi di mobilità bandite a tutti i candidati idonei, tenendo conto anche della coerenza del livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua nella quale sono impartiti gli insegnamenti con il livello linguistico richiesto dall'Università partner.

La graduatoria di merito provvisoria verrà pubblicata nelle sezioni dedicate dei siti dei Dipartimenti interessati.

Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati avranno 3 giorni di tempo per presentare eventuali istanze di rettifica. Scaduto tale termine, la Commissione dovrà redigere la graduatoria definitiva e provvedere alla trasmissione formale della stessa e del verbale delle selezioni all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali per l'approvazione atti da parte del Dirigente dell'Area. Il verbale dovrà contenere anche la sintetica descrizione delle eventuali istanze presentate dagli studenti e delle motivate decisioni assunte dalla Commissione in merito.

La graduatoria ufficiale verrà pubblicata alla pagina web ufficiale del bando. L'ateneo, in relazione alle selezioni, osserverà gli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza.

PARTE V - ISTRUZIONI PER I VINCITORI

Art. 20 STIPULA DELL'ACCORDO ISTITUTO/STUDENTE

Dopo la pubblicazione della graduatoria ufficiale, l'Ufficio mobilità e relazioni internazionali provvederà alla stipula, a fini amministrativi e contabili, dell'Accordo finanziario Istituto-Studente per tutti gli studenti vincitori.

La principale modalità di firma sarà tramite firma digitale qualificata, in caso di vincitori sprovvisti di firma digitale verranno comunicati ai vincitori, al loro indirizzo mail istituzionale, data e luogo di convocazione per l'apposizione di firma autografa.

Il mancato invio dell'accordo firmato/la mancata presentazione dello studente alla convocazione presso l'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, determina, in mancanza di una valida giustificazione, l'automatica decadenza dalla posizione acquisita in graduatoria e il posizionamento in coda alla graduatoria.

Art. 21 RINUNCIA ALLA BORSA ERASMUS – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ

Gli studenti vincitori del bando hanno a disposizione 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva per accettare o rinunciare alla borsa di studio loro assegnata tramite la specifica funzione Self-Studenti. Nel caso di rinuncia alla mobilità, oltre che cliccare su 'Rinuncia Assegnazione', lo studente dovrà inviare una e-mail di rinuncia formale della mobilità Erasmus indirizzata sia all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali centrale, sia ai Referenti Erasmus di dipartimento. Per maggiori informazioni sulla procedura consultare la guida di iscrizione allegata al presente bando.

Gli studenti che rinunceranno alla mobilità Erasmus oltre tale termine e senza un giustificato motivo verranno penalizzati nelle partecipazioni a bandi Erasmus SMS successivi o relative riaperture, con l'attribuzione di una penalità sino a 10 punti nella redazione della graduatoria di merito.

Tale condizione si applica anche allo studente che rinuncerà alla borsa e allo status di studente Erasmus dopo la partenza per la sede di destinazione; in questo caso rimarranno inoltre a carico dello

studente le spese già sostenute e dovrà restituire le somme eventualmente percepite (tranne quelle maturate, con status Erasmus, per un periodo di permanenza minimo di mesi 2).

Fa eccezione a tale disposizione unicamente lo studente che dovesse rinunciare tardivamente alla borsa di studio o interrompere il periodo di mobilità per cause di forza maggiore. In questo caso lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione al Delegato Erasmus di dipartimento e all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale. Le rinunce per cause di forza maggiore vengono valutate singolarmente dall'Ufficio mobilità e relazioni internazionali e dal dipartimento di afferenza dello studente.

Art. 22 PREPARAZIONE ALLA MOBILITA'

Dopo l'assegnazione e accettazione della sede Erasmus, lo studente deve espletare alcuni adempimenti indispensabili in previsione della mobilità:

- prendere contatto, tramite i siti web o gli appositi recapiti, con l'Università di destinazione per reperire le informazioni relative agli eventuali adempimenti a suo carico, facendo attenzione ad inviare, entro le date di scadenza previste, la documentazione a lui direttamente richiesta (Application Form, Accommodation Form e le eventuali Iscrizioni online);
- concordare tramite l'utilizzo del SelfStudenti il proprio Learning Agreement (piano di studi) con il docente referente dell'accordo presso la sede ospitante e presso il Dipartimento di Sassari, che ne verificherà la congruità. Il Learning Agreement è un documento obbligatorio, nel quale devono essere indicate le attività formative che si prevede di svolgere all'estero e le attività formative che saranno riconosciute al termine della mobilità. Le attività formative individuate dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi del proprio corso di studi, nonché suscettibili di essere integralmente riconosciute e registrate nella carriera dello studente da parte del dipartimento di origine, al suo rientro. Le attività formative come sopra individuate dovranno concorrere in maniera preponderante al conseguimento del titolo di studio e solo in via residuale potranno essere riconosciute con l'attribuzione di crediti sovra numerari. È ammissibile inoltre il sostenimento di attività formative in sostituzione di esami che presso il dipartimento di origine sono soggetti a propedeuticità, solamente laddove il dipartimento ne preveda comunque il riconoscimento e la registrazione in carriera entro 5 settimane dal ricevimento del ToR.

Si raccomanda ai dipartimenti e gli studenti di predisporre i learning agreement, prevedendo il conseguimento di un totale di circa 60 crediti per le mobilità di durata annuale e di circa 30 crediti per le mobilità di durata semestrale.

Il Learning Agreement deve essere compilato e inviato digitalmente alla sede estera tramite l'apposita funzione di **SelfStudenti**. Affinché il Learning Agreement abbia validità dovrà essere approvato tramite il sistema informatico europeo EWP (per Uniss gestito tramite SelfStudenti), da un referente accademico del dipartimento di appartenenza e da un referente accademico della sede straniera di destinazione, prima della partenza dello studente. Nel caso del tutto eccezionale di Learning Agreement prodotti in cartaceo o trasmessi in pdf alla sede estera, ad esempio per via di problematiche tecniche dei sistemi informatici, il documento dovrà essere firmato da tutte le parti interessate prima della partenza dello studente.

- Ciascun dipartimento si assicurerà che gli studenti vincitori di borsa non inizino la propria mobilità senza un Learning Agreement valido approvato da tutte le parti interessate. Nel caso in cui il learning agreement non sia stato perfezionato, il referente dipartimentale interessato

provvederà a darne tempestiva notizia all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, al fine di valutare la necessità di sospendere l'erogazione della borsa di studio, in attesa della regolarizzazione del learning.

- verificare l'efficacia della copertura sanitaria nazionale nel Paese di destinazione. Gli studenti extracomunitari iscritti presso l'UNISS e vincitori di una borsa Erasmus, dovranno verificare prima della partenza se presso il Paese di destinazione è richiesto un visto di ingresso.
- Prima della propria partenza si raccomanda di scaricare l'App "Viaggiare Sicuri" e di registrare il proprio viaggio, con geolocalizzazione attivata. La registrazione può essere effettuata anche tramite www.dovesiamonelmundo.it

Art. 23 DURANTE LA MOBILITA'

Non appena giunto nella sede di destinazione lo studente dovrà:

- provvedere a far compilare e firmare l'Attestato di Inizio agli uffici competenti della sede ospitante e trasmetterlo al più presto all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali per evitare ritardi nell'erogazione dei contributi. Nel caso in cui la mobilità inizi con attività didattiche svolte in modalità virtuale alle quali lo studente partecipa restando nel proprio paese, questi dovrà comunque farsi rilasciare dalla propria sede di mobilità un certificato di inizio mobilità, e comunicare tempestivamente all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali la successiva data di arrivo presso la sede estera.

Durante il periodo di mobilità lo studente potrà:

- chiedere un eventuale prolungamento del periodo di mobilità inizialmente previsto e comunicarlo all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali tramite la compilazione e l'invio dell'apposito modulo, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e alle tempistiche indicate all'art. 4.1 del presente Bando;
- proporre modifiche ai contenuti del *Learning Agreement*, tramite l'apposita sezione SelfStudenti. Le modifiche dovranno essere approvate da entrambe le sedi tramite il sistema informatico europeo EWP (ESSE3 per Uniss).

Alla conclusione del periodo di studi all'estero, lo studente dovrà:

- farsi certificare la data di fine periodo dall'università ospitante, mediante la compilazione dell'Attestato di frequenza, che dovrà inviare all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale. Tale certificato dovrà comprendere anche i periodi di mobilità virtuale (svolti restando nel proprio paese di origine).
- farsi rilasciare dall'università straniera il certificato delle attività formative svolte ("Transcript of Records") o informarsi sulle modalità e i tempi della sua consegna. Sarà cura dello studente sollecitare la trasmissione del Transcript of Records nel più breve tempo possibile per ottenere un rapido riconoscimento delle attività svolte da parte della sede di appartenenza, e per poter partecipare alle selezioni del sistema di incentivazione dei risultati di profitto conseguiti presso l'università ospitante (v. art. 10 del presente Bando).

Art. 24 ADEMPIMENTI DA ESPLETARE ALLA FINE DELLA MOBILITA'

Al suo ritorno dal periodo di studi all'estero lo studente deve espletare alcuni adempimenti con l'Ufficio mobilità e relazioni internazionali e con gli uffici competenti del proprio dipartimento per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all'estero e, se previsto, il saldo della borsa Erasmus.

Lo studente dovrà inviare la seguente documentazione sia all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali sia agli sportelli di dipartimento entro 15 giorni dal termine della mobilità:

- 1) l'*Attestato di frequenza* compilato dall'Università straniera ed indicante le date di inizio e fine della mobilità;
- 2) il *Transcript of Records*, rilasciato dall'Università ospitante, ossia il certificato nel quale l'Università ospitante dovrà riportare gli esami sostenuti dallo studente, con l'indicazione della data, della durata del corso espressa in ore, del voto, dei crediti e possibilmente della scala ECTS¹, nonché l'eventuale svolgimento di un tirocinio. Ai soli fini della partecipazione al sistema di premialità Erasmus di ateneo, il Transcript of Records dovrà essere consegnato entro il 10 ottobre 2026.

È opportuno tener presente che solo a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta e della compilazione online del Rapporto Narrativo, l'Ufficio mobilità e relazioni internazionali potrà dar corso al pagamento dei saldi delle borse dell'Unione Europea, del MIUR e della RAS, e il dipartimento di afferenza potrà dar corso alle procedure di riconoscimento delle attività formative sostenute durante la mobilità.

Il mancato invio dei documenti all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali entro i termini indicati può comportare ritardi nel versamento del saldo della Borsa Erasmus o addirittura la revoca totale o parziale della borsa, ai sensi dell'art. 11 del presente Bando. La presentazione della documentazione potrà avvenire successivamente allo scadere del termine di 15 giorni dal rientro, solo nel caso di mancato tempestivo rilascio della certificazione da parte dell'Università ospitante. In tal caso, lo studente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali di appartenenza del ritardo e delle difficoltà incontrate nella ricezione della documentazione. In assenza di una tempestiva comunicazione, la mancata consegna dei documenti entro i termini indicati può determinare un ritardo nella procedura di riconoscimento delle attività svolte, pregiudicare la partecipazione dello studente al sistema di premialità o determinare la revoca totale o parziale della borsa, ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente Bando.

Art. 24.1 RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE LA MOBILITÀ DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA

Alla fine del periodo di mobilità, il riconoscimento dell'attività svolta da parte dello studente spetta agli Organi competenti del Dipartimento di appartenenza, sulla base della documentazione rilasciata dall'Università straniera ospitante e presentata dallo studente alla Segreteria della Direzione del proprio Dipartimento e/o al Delegato Erasmus.

Una volta ricevuta la documentazione completa da parte di ogni studente, la Commissione Erasmus e gli Organi di Dipartimento competenti per gli aspetti didattici verificheranno le attività svolte dallo studente, procederanno in ogni caso d'ufficio al riconoscimento e alla "conversione" dei voti degli esami e dei relativi crediti formativi in base alle tempistiche previste dal Programma Erasmus+, formuleranno la graduatoria per l'assegnazione delle premialità, escludendo comunque gli studenti che non abbiano raggiunto i 24 CFU su base annua.

Si ricorda che in data 05/04/2017 (D.R. 1065/2017) il Magnifico Rettore ha disposto che, nel caso di corrispondenza tra gli esami e le altre attività formative previsti dal Learning Agreement e quelli riportati nel Transcript of Records rilasciato dalla sede ospitante, si provveda entro i termini massimi

¹ Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) è un sistema di assegnazione e trasferimento dei crediti accademici, introdotto su vasta scala nell'ambito dei Contratti Istituzionali. L'ECTS si prefigge di facilitare il riconoscimento accademico degli studi effettuati all'estero attraverso meccanismi efficaci e di applicazione generalizzata.

previsti dalla normativa europea alla registrazione degli stessi nel programma di gestione delle carriere degli studenti, senza alcuna delibera di convalida da parte dei competenti organi del dipartimento. Sarà cura dei dipartimenti assicurare che tutte le attività formative previste dal learning agreement definitivo e attestate nei Transcript of Records siano registrate nel programma di gestione delle carriere degli studenti.

Nel caso in cui le previsioni del Learning Agreement differiscano dalle risultanze del Transcript of Records, le competenti autorità dipartimentali dovranno indicare gli esami e le attività formative da registrare nel programma di gestione delle carriere studentesche, avendo cura di riconoscere interamente ed entro i termini summenzionati le attività formative contenute nel Transcript of Records.

Per ulteriori dettagli sulle modalità e i tempi di svolgimento delle procedure in oggetto lo studente può rivolgersi allo sportello Erasmus e/o al responsabile amministrativo Erasmus del proprio Dipartimento.

Eventuali istanze inerenti al mancato riconoscimento o al riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nel corso della mobilità, dovranno essere proposte, in prima istanza, alla Commissione Erasmus del dipartimento di afferenza, e, in caso di mancato raggiungimento di un accordo al riguardo, all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali, che provvederà a sottoporre le istanze ad una commissione di nomina rettorale, sentite le Delegate del Rettore e il Dirigente di riferimento.

25 SCADENZE E ADEMPIMENTI

Data di apertura del bando	Data di scadenza per CANDIDATURA ON-LINE
14/11/2024 ore 13:00	28/01/2025 ore 13.00

Lo scadenziario dettagliato verrà reso noto sulla pagina web ufficiale del bando nel mese di gennaio 2025.

26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ACCESSO AGLI ATTI, PRESENTAZIONE ISTANZE

Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente bando, ai sensi della Legge 241/90, è il dott. Savio Regaglia, rupsms@uniss.it, Piazza Università 11, 07100 Sassari.

Per accessi agli atti e per la presentazione di qualsiasi istanza relativa alla mobilità Erasmus (procedura di selezione, di riconoscimento dei crediti in carriera, richieste di rimborsi parziali o totali della borsa di studio da parte dei dipartimenti ecc.) gli studenti potranno indirizzare la propria richiesta scritta all'ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali. Le istanze relative alle graduatorie definitive dovranno essere presentate entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria ufficiale nel sito istituzionale dell'ateneo.

Le eventuali istanze avverso la graduatoria ufficiale e quelle presentate per altre motivazioni (contestazioni in relazione al riconoscimento crediti conseguiti in mobilità, etc.), saranno sottoposte ad una commissione di nomina rettorale.

27 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

I referenti amministrativi Erasmus dei Dipartimenti sono a disposizione degli studenti per ogni informazione, supporto per la presentazione della candidatura e alla lettura dei punteggi e delle graduatorie. Per i contatti dei referenti amministrativi Erasmus dei singoli dipartimenti vedere la sezione “Contatti” in calce al presente bando.

Il presente bando e tutta l'allegata documentazione saranno disponibili:

- presso l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Piazza Università 11, Sassari. Apertura al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30;
- sito Internet dell'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale: <http://www.uniss.it/internazionale>

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti link:

<http://www.uniss.it/internazionale/programmi-di-mobilita>

<http://www.erasmusplus.it/>

<http://eacea.ec.europa.eu/>

Le comunicazioni ufficiali agli studenti verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale @studenti.uniss.it. Alcuni dipartimenti provvederanno aggiuntivamente a pubblicare le comunicazioni anche nei propri siti web o nella piattaforma dipartimentale MOODLE. I candidati sono tenuti a verificare che l'account @studenti.uniss.it sia attivo. Si impegnano inoltre a controllare con cadenza settimanale i messaggi di posta elettronica ricevuti sul proprio account di posta elettronica istituzionale. Il controllo dovrà avere cadenza giornaliera nel periodo che intercorre tra la scadenza del bando e la convocazione per la stipula dell'accordo Istituto/studente ai fini amministrativi e contabili.

Tutti gli studenti che si candidano al bando dovranno di indicare in fase di candidatura un numero telefonico da contattare in caso di emergenza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio mobilità e relazioni internazionali agli indirizzi di posta elettronica o ai recapiti telefonici indicati nella sezione “Contatti”.

Fto Il Dirigente
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro)